



Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I
SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione Generale per la Motorizzazione
DIVISIONE 2

D.T.T. - U.P. ROMA NORD					
SEG	URP	CONS	PER	AMM	CAS
03 APR. 2009					
COND	VEIC	ALI	NAZ		LAU

PROT. N. 28954/8.3

Roma, 20.3.2009

Alle Direzioni Generali Territoriali
Loro Sedi

Ai CPA
Loro sedi

Agli UMC
Loro sedi

All'Assessorato ai Trasporti
della Regione Siciliana
Via Notarbartolo, 9
PALERMO

Alla Provincia Autonoma di Trento
Motorizzazione Civile
Lungoadige S. Nicolò, 14
38100 TRENTO

Alla Provincia Autonoma di
Bolzano-Alto Adige - Rip.ne 38
Via Crispi, 8
BOLZANO

e p.c.

Al Ministero dell'Interno
Roma

ANFIA
Via Piemonte, 32 - 00187 ROMA

All'UNRAE
via Abruzzi, 25
ROMA

Ministero dei Trasporti DGTCentro Nord Uff2 UMC Roma
03 APR. 2009
N.101452.....

OGGETTO: Modifiche al decreto dirigenziale 11 novembre 2008. Installazione a posteriori di specchi su veicoli commerciali pesanti.

Com'è noto, con il decreto dirigenziale 11 novembre 2008, emanato in applicazione dell'art. 3, comma 4, del D.M. 11 gennaio 2008 concernente il recepimento della direttiva 2007/38, sono state adottate le disposizioni per l'installazione a posteriori di specchi su veicoli commerciali pesanti.

Al fine di semplificare ulteriormente le procedure di aggiornamento della carta di circolazione, con decreto dirigenziale 20 marzo 2009, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono state apportate alcune modifiche al richiamato decreto 11 novembre 2008, che di seguito si sintetizzano:

- **emissione di una etichetta adesiva per l'aggiornamento della carta di circolazione.** A tal fine sono in corso di definizione le relative procedure informatiche;
- possibilità di aggiornare la carta di circolazione dei veicoli interessati anche in occasione della revisione annuale senza oneri aggiuntivi. In tali casi l'etichetta riporta l'esito della revisione e l'adeguamento di cui trattasi;
- fermo restando il termine del 1° aprile 2009 per l'adeguamento dei veicoli interessati, l'aggiornamento può essere effettuato in occasione della prima revisione annuale effettuata successivamente al 31 marzo 2009. Ciò significa che per un veicolo sottoposto a revisione annuale prima del 31 marzo 2009 e adeguato per gli specchi retrovisori dopo la visita di revisione, l'aggiornamento della carta di circolazione potrà essere effettuato occasione della cadenza della revisione nell'anno 2010. E' sottointeso che nelle more dell'aggiornamento della carta di circolazione, per dimostrare che il veicolo sia stato adeguato, a bordo dello stesso deve essere tenuta, a seconda dei casi, la dichiarazione di installazione di cui all'allegato 2 del decreto dirigenziale 11 novembre 2008 ovvero il certificato di approvazione.


Per maggior chiarezza, nella tabella seguente si riportano le diverse modalità di aggiornamento e le relative tariffe da applicare

Tipo di soluzione tecnica	Modalità di aggiornamento	Tariffa	
		c.c. 9001	c.c. 4028
Approvata per tipo di veicolo	contestualmente alla revisione annuale	45,00 (tariffa revisione)	/
	Disgiuntamente dalla revisione con visita e prova a norma dell'art. 78 del Codice della strada	25,00	14,62
Approvata per singolo veicolo	contestualmente alla revisione annuale	45,00 (tariffa revisione)	/
	disgiuntamente alla revisione con procedura amministrativa	9,00	14,62

Per le Direzioni Generali Territoriali si anticipa il testo del decreto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Maurizio VITELLI)

SN





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I
SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

IL CAPO DIPARTIMENTO

- Visto il decreto del Ministro dei trasporti 11 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2008, di recepimento della direttiva 2007/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, concernente l'installazione a posteriori di specchi sui veicoli commerciali pesanti immatricolati nella Comunità;
- Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 2005, di recepimento della direttiva 2003/97/CE, relativa all'omologazione dei dispositivi per la visione indiretta dei veicoli e dei veicoli muniti di tali dispositivi, e successive modificazioni;
- Considerato che con decreto dirigenziale 11 novembre 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 2008, sono stati stabiliti, in applicazione all'art. 3, comma 4, del citato decreto del Ministero dei trasporti 11 gennaio 2008, le disposizioni per garantire la conformità ai criteri di adeguamento dei veicoli commerciali già circolanti contenuti nel medesimo decreto 11 gennaio 2008 e gli strumenti con i quali dimostrare che i veicoli stessi siano stati sottoposti, con esito positivo, ad un controllo tecnico conforme alle prescrizioni dello stesso decreto 11 gennaio 2008;
- Ritenuto di semplificare ulteriormente le procedure previste dal medesimo decreto dirigenziale 11 novembre 2008, con particolare riferimento alle modalità di aggiornamento della carta di circolazione;

Decreta:

Art. 1

1. L'art. 6 del decreto dirigenziale 11 novembre 2008 è sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Aggiornamento della carta di circolazione)
 1. I veicoli adeguati alle prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti 11 gennaio 2008, secondo le modalità indicate al precedente articolo 5, sono sottoposti a controllo tecnico e all'aggiornamento della carta di circolazione, presso l' Ufficio Motorizzazione Civile, competente in relazione alla sede dell'officina che ha effettuato l'adeguamento.
 2. Il controllo tecnico, di cui al precedente comma, può essere effettuato in occasione della prima revisione annuale successiva al 31 marzo 2009.
 3. Alla domanda di aggiornamento, di cui al comma precedente, devono essere allegati copia della dichiarazione di approvazione e la dichiarazione di installazione, indicate, rispettivamente, ai commi 1 e 3, dell'articolo 5, del presente decreto.

4. L'Ufficio Motorizzazione civile, previo esito positivo del controllo tecnico, di cui al comma 1, del presente articolo, emette un'etichetta adesiva, da applicarsi sulla carta di circolazione, con la seguente annotazione: "veicolo adeguato alle prescrizioni della direttiva 2007/38/CE"».

2. L'art. 7 del decreto dirigenziale 11 novembre 2008 è sostituito dal seguente :

«Art. 7

Approvazione delle soluzioni tecniche di adeguamento per singolo veicolo e relativo aggiornamento della carta di circolazione.

1. Le soluzioni tecniche di adeguamento, di cui ai precedenti articoli 2 e 3, possono essere adottate anche in riferimento a singoli veicoli; queste sono approvate dai Centri Prova Autoveicoli, che emettono apposito certificato di approvazione riportante l'annotazione "veicolo adeguato alle prescrizioni della direttiva 2007/38/CE";
2. La tariffa da applicare per l'operazione di approvazione di una soluzione tecnica di adeguamento adottata per singolo veicolo è quella corrispondente alla voce tariffaria 4, della tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per i veicoli adeguati alle prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti 11 gennaio 2008, secondo le modalità indicate al comma 1, del presente articolo, l'aggiornamento della carta di circolazione è effettuato, tramite l'emissione di un'etichetta adesiva, sulla base del certificato di approvazione indicato al medesimo comma 1 e può essere richiesto in occasione della prima revisione annuale successiva al 31 marzo 2009».

2. Al decreto dirigenziale 11 novembre 2008, dopo l'art. 7, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 8

Tariffe per l'aggiornamento della carta di circolazione

1. L'aggiornamento della carta di circolazione, di cui ai precedenti articoli 6 e 7, effettuato in occasione della revisione annuale non comporta alcun onere aggiuntivo rispetto alla tariffa già prevista per l'operazione di revisione stessa. In tal caso l'etichetta adesiva riportante l'annotazione dell'adeguamento, di cui ai medesimi articoli 6 e 7 del presente decreto, riporta anche l'esito della revisione.
2. L'aggiornamento della carta di circolazione, di cui ai precedenti articoli 6 e 7, richiesto disgiuntamente dalla revisione, è effettuato, rispettivamente, con tariffa corrispondente alla voce tariffaria 3 e alla voce tariffaria 2, della tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870 e successive modifiche ed integrazioni, senza emissione di nuova carta di circolazione».

Roma, [20 MAR. 2009]

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott. Ing. *Amedeo FUMERO*)